

12_43_1_DDS_SVIL RUR 2483_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 11 ottobre 2012, n. 2483

Modifica allegato D del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla "Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2001 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 5 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011 nonché la versione VI come già approvata nel corso del Comitato di Sorveglianza tenutosi a Udine il 5 giugno 2012;

VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 ed in particolare il suo allegato D riportante le Schede di misura;

ATTESO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento succitato, gli allegati al regolamento medesimo possono essere modificati con provvedimento dell'Autorità di gestione;

RAVVISATA la necessità di modificare l'allegato D, al regolamento di cui trattasi, con l'introduzione della scheda relativa alla misura 122 - migliore valorizzazione economica delle foreste, allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

ACCERTATA, altresì, a valere sulla misura 122 - migliore valorizzazione economica delle foreste, la disponibilità di risorse finanziarie del PSR per complessivi euro 526.000,00 (cinquecentoventiseimila/00), di cui euro 236.174,00 (duecentotrentaseimilacentosettantaquattro/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro 289.826,00 (duecentottantanovemilaottocentoventisei/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale e regionale;

RITENUTO, al fine di utilizzare le succitate risorse finanziarie, di provvedere alla pubblicazione di un bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura in parola;

VISTO il bando e i fac-simili allegati, per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 122 - migliore valorizzazione economica delle foreste, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato B al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il succitato bando e i fac-simili allegati;

VISTO l'articolo 8 del regolamento che stabilisce la presentazione delle domande di aiuto, a valere su

tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5, sulla base di bandi;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento che stabilisce che i bandi, predisposti dai responsabili di Misura, sono approvati dall'Autorità di Gestione;

VISTA l'assenza del direttore del Servizio sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR 2007-2013;

DECRETA

1. di approvare la modifica dell'allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della regione del 28 febbraio 2011, n. 40, introducendo la scheda della misura 122 - migliore valorizzazione economica delle foreste, allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il bando e i fac-simili allegati, per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 122 - migliore valorizzazione economica delle foreste, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato B al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. la disponibilità finanziaria complessiva del bando è pari a euro 526.000,00 (cinquecentoventiseimila/00), di cui euro 236.174,00 (duecentotrentaseimilacentosettantaquattro/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro 289.826,00 (duecentottantanovemilaottocentoventisei/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale e regionale;

4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. I termini per la presentazione delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione medesima.

Udine, 11 ottobre 2012

per Il Direttore del Servizio
IL DIRETTORE CENTRALE:
BULFONE

12_43_1_DDS_SVIL RUR 2483_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSE 1 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
Misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e obiettivi
- Art. 2 – Beneficiari
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili
- Art. 5 – Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni
- Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 7 – Requisiti di ammissibilità
 - Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità
- CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO**
- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
 - Art. 10 – Tipologia dei costi
 - Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi
 - Art. 12 – Tipologia, intensità e determinazione dell'aiuto
 - Art. 13 – Aiuto massimo
 - Art. 14 – Aiuto minimo

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- Art. 15 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto
- Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto
- Art. 17 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto
- Art. 18 – Decisione individuale di finanziamento
- Art. 19 – Inizio e ultimazione dell'operazione
- Art. 20 – Effetto incentivante
- Art. 21 – Modalità di erogazione dell'aiuto
- Art. 22 – Domanda di anticipo
- Art. 23 – Domanda di acconto per stati di avanzamento
- Art. 24 – Domanda di saldo
- Art. 25 – Prova del costo
- Art. 26 – Varianti
- Art. 27 – Proroghe
- Art. 28 – Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 29 – Impegni essenziali
- Art. 30 – Impegni accessori

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 31 – Clausola compromissoria
- Art. 32 – Disposizioni di rinvio
- Art. 33 – Informazioni e uffici attuatori
- Art. 34 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 35 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40, di seguito "regolamento generale del PSR".

2. La misura, coerentemente con la strategia forestale comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2005) 84 del 10 marzo 2005, persegue gli obiettivi del Piano d'azione dell'Unione europea per le foreste di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2006) 302 del 15 giugno 2006 confermando le linee guida, le finalità e gli obiettivi che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si è data con le deliberazioni di Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3491 (Linee di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo della filiera foresta – legno e di orientamento per la gestione del sistema forestale regionale approvazione) e n. 3492 (Protocollo di Kyoto: linee di indirizzo per l'attuazione del programma di governo nel settore forestale approvazione) e con la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente misura sono:

- incrementare e riqualificare la rete delle infrastrutture viarie forestali;
- migliorare la struttura dei boschi a finalità produttiva;
- diffondere e consolidare la pianificazione delle proprietà forestali;
- valorizzare l'impiego del legname certificato per una gestione forestale sostenibile;
- favorire la vendita del prodotto legnoso aumentando la trasparenza dei prezzi;
- ammodernare gli impianti e i macchinari per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e delle colture legnose a rapido accrescimento.

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari della misura, per tutti gli interventi di cui all'articolo 4, i Comuni o i privati proprietari di boschi e foreste, singoli o associati, ivi compresi i soggetti giuridici riconosciuti di cui alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane) ovvero associazioni e consorzi di comunioni familiari che hanno per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati. Il possesso del titolo di proprietà o di altro titolo che attesti la disponibilità giuridica dei terreni su cui insistono gli interventi oggetto di finanziamento è verificabile mediante consultazione del Fascicolo aziendale.

2. Sono beneficiari della misura per gli interventi 1, 2, 4 e 5 di cui all'articolo 4 i titolari della gestione forestale di una proprietà boschiva in base ad un contratto vigente e di durata sufficiente a garantire il vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 48, lettera e) del regolamento generale del PSR e contenente l'impegno alla realizzazione degli interventi oggetto dell'operazione per la quale viene richiesto l'aiuto.

3. Sono beneficiari della misura per gli interventi 1 e 2 di cui all'articolo 4, le imprese di utilizzazione forestale che siano:

- iscritte nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2008, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) oppure in possesso del certificato d'idoneità tecnica rilasciato ai sensi del regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 settembre 1996, n. 342;
- in possesso di concessioni o contratti di affitto di durata sufficiente a garantire il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 48, lettera e) del regolamento generale del PSR e che prevedano l'utilizzo di quantità significative di superfici forestali corrispondenti ad almeno 60 ettari di superficie produttiva da trattare in tre anni (media di almeno 20 ettari/anno) o ad un volume lordo di 4.500 m³ da utilizzare in tre anni (media di 1.500 m³ all'anno) e tali da giustificare gli investimenti da realizzare.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili misura: il Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale unità organizzativa responsabile della gestione della misura oggetto del presente bando e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quali unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti oggetto del presente bando;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: le misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un'infrastruttura viaria, di uno strumento di pianificazione forestale, di un intervento culturale o per l'ammodernamento del parco macchine o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D: le aree così individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto in domanda;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno oggetto del presente bando;
- n) domanda di pagamento (di anticipo, di acconto per stato di avanzamento lavori o di saldo): la domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: il provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 173);
- q) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché presentata a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- r) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto dello stesso;
- s) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- t) strumenti di pianificazione forestale: i "piani di gestione forestale" (PGF), i "piani forestali integrati" (PFI) e le "schede forestali" (SF) di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:
- a) **Intervento 1**: acquisto di attrezzature finalizzate alla misurazione, qualificazione e commercializzazione dei tronchi.
 - b) **Intervento 2**: investimenti per l'ammodernamento del parco macchine da impiegare nei lavori di utilizzazione forestale.
 - c) **Intervento 3**: redazione o revisione (se già scaduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto) degli strumenti di pianificazione forestale.

- d) **Intervento 4:** realizzazione di viabilità forestale aziendale per garantire l'accesso ai boschi che fanno capo alla singola proprietà forestale, ivi compresi gli interventi di riconversione delle infrastrutture viarie caratterizzate da instabilità e pericolo idrogeologico. Sono ricompresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di adeguamento funzionale alle nuove esigenze tecnologiche, compresa la realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio del legname in bosco.
- e) **Intervento 5:** esecuzione di interventi selvicolturali consistenti in diradamenti selettivi in boschi giovani o adulti ma non ancora maturi, da effettuarsi una sola volta nel corso della programmazione 2007-2013, finalizzati a migliorare la qualità dei soggetti arborei che compongono i popolamenti forestali interessati al fine di ottenere legname di maggior pregio.

Art. 5 - Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni

1. La sostituzione di macchine e attrezzature è ammissibile a finanziamento esclusivamente se finalizzata:
- a conseguire un aumento della capacità produttiva di almeno il 25%, intesa come rendimento o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
 - ad acquistare una macchina o un'attrezzatura di recente introduzione in sostituzione di un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della macchina o dell'attrezzatura nel catalogo del fornitore da non più di tre anni;
 - a consentire la modifica sostanziale della natura della produzione consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
 - ad aumentare la sicurezza del lavoro, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive pari ad almeno il 15%.

Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
- a) la sostituzione di macchine e attrezzature fatti salvi i casi di cui all'articolo 5;
 - b) i diradamenti in fustaie mature;
 - c) le operazioni non debitamente rapportate all'entità delle utilizzazioni previste dalle concessioni e/o dai contratti;
 - d) la redazione di piani di gestione forestale che interessano superfici inferiori a 50 ettari.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'Ufficio attuatore, la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) requisiti generali di ammissibilità:
 - 1) rispondenza del beneficiario a quanto disposto dall'articolo 2;
 - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 15 e 16;
 - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto attiene i terreni oggetto di domanda di aiuto. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato, prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale del PSR, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 122 per la quale la domanda è proposta;
 - 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
 - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - 8) divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) 1698/2005;

- 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure. Sulla medesima operazione o parte di essa non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
 - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa sostenuta;
 - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
 - 12) Rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 2, in conformità a quanto indicato negli articoli 2, 4, 5 e 6.
- b) requisiti specifici di ammissibilità:
- b.1) interventi 1 di cui all'articolo 4: nel solo caso della vendita a strada, il legname oggetto di qualificazione deve essere venduto mediante forme di vendita associata quale quella della Borsa del legno regionale;
 - b.2) interventi 1, 2, 4 e 5 di cui all'articolo 4: le proprietà forestali sono dotate o si devono dotare, entro il termine di conclusione dell'operazione, di uno degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente (piani di gestione forestale, piani forestali integrati, scheda forestale) di cui all'articolo 11 della citata LR 9/2007. I piani di gestione forestale e i piani forestali integrati devono essere coerenti con le direttive generali previste dal DPRReg 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. e contenute, rispettivamente negli allegati "A" e "B" alla DGR 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco). La scheda forestale deve essere coerente con la DGR 17 giugno 2011, n. 1145 (Modalità di redazione e approvazione della pianificazione facoltativa con carattere semplificato);
 - b.3) interventi 3 di cui all'articolo 4: sono direttamente connessi ad investimenti nella medesima proprietà forestale;
 - b.4) interventi 4 di cui all'articolo 4: tecnicamente devono essere coerenti con le direttive generali previste dal citato DPRReg. n. 32/2003 e contenute nell'allegato "D" alla DGR n. 1310/2004;
 - b.5) interventi 5 di cui all'articolo 4:
 - a) gli interventi selvicolturali interessano una superficie d'intervento complessiva superiore a 3,0 ettari, al netto della superficie occupata da radure e da bosco adulto o maturo inglobato (sono computate superfici superiori a 200 m²); la superficie d'intervento complessiva può essere costituita da appezzamenti disgiunti, purché quest'ultimi abbiano un'estensione non inferiore a 0,5 ettari;
 - b) è previsto l'esbosco obbligatorio del materiale di risulta con diametro in punta superiore a 5 cm;
 - c) gli interventi si realizzano nelle spessine e nelle perticaie caratterizzate, oltre che dallo stadio cronologico, dal numero medio di soggetti ragguagliati all'ettaro;
 - d) l'incidenza dei prelievi, nei casi in cui lo stadio di sviluppo del soprassuolo e le condizioni stagionali lo richiedano, può subire variazioni da evidenziare e motivare in fase progettuale;
 - e) il sistema di esbosco impiegato ai fini della scelta relativa alla spesa massima ammissibile è da evidenziare nei documenti progettuali; la demarcazione dei 300 m per il sistema di esbosco per via aerea è riferito alla lunghezza planimetrica delle linee di gru a cavo utilizzate;
 - b.6) interventi 1, 2 e 4 di cui all'articolo 4: si applicano nelle zone delimitate ai sensi della direttiva del consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) e ricadenti nelle aree rurali C e D;
 - b.7) interventi 3 e 5 di cui all'articolo 4: si applicano sull'intero territorio regionale.
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, lettere a) e b) costituisce causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

Art. 8 - Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto, sono applicati i criteri di selezione definiti nella seguente tabella:

Descrizione criterio di selezione		Punteggi da assegnare per tipologia di beneficiario			
		proprietari	titolari di gestione	imprese di utilizzazione	
1) Localizzazione interventi in zona D		4	4	7	
2) Possesso di certificazione ecologica o di sistema o di prodotto anche in corso di ottenimento		5	5	8	
3) Numero di progetti cantierabili	1	3	1	-	
	2	4	2	-	
	più di 2	5	3	-	
4) Impegno all'acquisto di macchine e attrezzature comprovato da idonea documentazione		5	5	9	
5) Superficie forestale produttiva in gestione:	compresa tra 50 e 100 ettari	-	2	-	
	> 100 ettari	-	3	-	
6) Superficie forestale produttiva con contratto di utilizzazione:	compresa tra 20 e 50 ettari/anno	-	-	7	
	> 50 ettari/anno	-	-	8	
7) Acquisto macchine	meccanizzazione forestale avanzata (harvester, forwarder, cable forwarder, harwarder)	3	4	7	
	imballatrici, fascicolatrici, cippatrici e frantumatori atti alla produzione in bosco di materiale legnoso da energia	2	3	6	
	gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero	1	2	5	
8) Viabilità	manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della viabilità esistente		10	10	-
	realizzazione di piazzali di stoccaggio su viabilità esistente		8	8	-
	viabilità di nuova realizzazione finalizzata a interventi colturali ordinari o intercalari		6	6	-
	Funzioni aggiuntive della viabilità di nuova realizzazione	rapporto massa legnosa (m ³)/lunghezza stradale (m) > 1,5	3	3	-
		Servizio diretto a opere di sistemazione idraulico forestale	2	2	-
		Accesso a malghe monticate, agriturismi e rifugi gestiti	1	1	-
9) Diradamenti selettivi	realizzati in boschi di conifere contestuali agli interventi colturali ordinari		5	5	8
	altri interventi colturali intercalari su superfici:	comprese tra 10 e 20 ettari	1	1	4
		comprese tra 20 e 50 ettari	2	2	5
		> 50 ettari	3	3	6

2. Il punteggio complessivo ai fini della formazione della graduatoria è quello determinato dalla somma dei punteggi attribuiti, per tipologia di beneficiario, in base a quanto disposto al comma 1, ove attribuibili.
3. A parità di punteggio è attribuita priorità, nell'ordine, a:
 - a) proprietari
 - b) imprese di utilizzazione
 - c) titolari di gestione
4. Nel caso di ulteriori parità, è attribuita priorità alla domanda con il maggiore costo totale dell'operazione.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 526.000.00 (cinquecentoventiseimila/00), di cui euro 236.174,00 (duecentotrentaseimilacentosettantaquattro/00) a carico del FEASR ed euro 289.826,00 (duecentottantanovemilaottocentoventisei/00) a carico dello Stato e della Regione.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

Art. 10 - Tipologia dei costi

1. Sono considerati costi ammissibili, ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005, quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento, documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata, secondo le modalità indicate all'articolo 25.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, sono ammissibili i costi sostenuti per:
 - a) Intervento 1: acquisto di calibro elettronico per la misurazione dei tronchi, attrezzature e programmi informatici connessi anche mediante leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
 - b) Intervento 2: acquisto di macchinari ed attrezzature, anche mediante leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, da impiegare nei lavori di utilizzazione boschiva conformi alle norme previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), riportanti la marcatura di conformità «CE», nonché adeguate agli standard di sicurezza previsti dalla specifica normativa vigente; nel caso di acquisto in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
 - c) Intervento 3: redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente definiti in preventivi di spesa redatti con riferimento alle voci di spesa del "Prezzario regionale della pianificazione forestale", di cui all'Allegato 1 della scheda di misura 122, e con importi unitari contenuti entro il tetto massimo di spesa fissato dal prezzo di ogni singola voce di spesa.
 - d) Intervento 4: realizzazione di viabilità forestale principale, quantificati negli elaborati progettuali redatti in conformità delle direttive di cui all'allegato D alla citata DGR n. 1310/2004, nonché asseverati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) del citato regolamento generale, che non superano i massimali fissati dal Prezzario regionale dei lavori pubblici. In caso di opere non previste dal prezzario, la perizia asseverata riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità.
 - e) Intervento 5: esecuzione di lavori di taglio, allestimento ed esbosco, al netto del valore commerciale del materiale legnoso ritraibile, entro gli importi massimi di seguito indicati, al netto dell'IVA, per ognuna delle operazioni selvicolturali di seguito specificate:
 - 1) Sfolli in boschi a prevalenza di conifere: sono interventi da effettuarsi nei soprassuoli a prevalenza di conifere allo stadio di spessina (altezza media degli alberi di 3-10 m) con un prelievo non inferiore al 50% dei soggetti presenti.

densità soggetti per ettaro	costo massimo ammissibile per ettaro
1500-2500	€ 2.600,00
2500-3500	€ 3.000,00
> 3500	€ 3.300,00

- 2) *Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere*: sono interventi da effettuarsi nei soprassuoli a prevalenza di conifere allo stadio di perticaia (altezza media degli alberi di 10-18 m) con un prelievo non inferiore al 40% del numero di soggetti presenti.

densità soggetti per ettaro	costo massimo ammissibile per ettaro		
	esbosco terrestre	esbosco aereo < 300 m	esbosco aereo > 300 m
900-1500	€ 2.775,00	€ 3.175,00	€ 3.700,00
> 1500	€ 2.775,00	€ 3.225,00	€ 3.900,00

- 3) *Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere contestuali al taglio colturale ordinario*: sono interventi da effettuarsi nelle fustaie adulte e mature e nei boschi multiplani in concomitanza dei tagli colturali ordinari a carico dei soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm e ricadenti nelle classi diametriche di 5 e 10 cm.

soggetti prelevati per ettaro	costo massimo ammissibile per ettaro		
	esbosco terrestre	esbosco terrestre	esbosco terrestre
100-200	€ 400,00	€ 500,00	€ 700,00
200-500	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00

- 4) *Sfolli in boschi a prevalenza di latifoglie*: sono interventi da effettuarsi nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie allo stadio di spessina (altezza media degli alberi di 3-10 m) con un prelievo non inferiore al 50% dei soggetti presenti.

densità soggetti per ettaro	costo massimo ammissibile per ettaro
< 2500	€ 2.750,00
2500-3000	€ 3.000,00
> 3000	€ 3.150,00

- 5) *Diradamenti in boschi a prevalenza di latifoglie e conversioni dei cedui a fustaia*: sono interventi da effettuarsi nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie allo stadio di perticaia (altezza media degli alberi di 10-18 m) e nei cedui di età superiore a 15 anni da convertire in fustaia mediante un prelievo non inferiore al 40% dei soggetti presenti.

densità soggetti per ettaro	costo massimo ammissibile per ettaro		
	esbosco terrestre	esbosco aereo < 300 m	esbosco aereo > 300 m
900-1500	€ 2.325,00	€ 2.775,00	€ 3.300,00
> 1500	€ 2.325,00	€ 2.775,00	€ 3.450,00

3. I costi generali inclusi l'acquisizione di brevetti e licenze, spese tecniche e redazione di piani di impresa sono ammissibili, se debitamente documentati, limitatamente agli interventi 1, 2, 4 e 5 di cui all'articolo 4, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento materiale proposto per il finanziamento e fino a un massimo del 12% del costo ammesso al netto dei costi generali.

4. L'apporto di lavoro proprio e i contributi in natura, di cui all'articolo 19, comma 5 e seguenti del regolamento generale del PSR, sono ammessi limitatamente agli interventi 4 e 5, di cui all'articolo 4.

5. Non sono ammissibili le tipologie di costo inerenti le operazioni di cui all'articolo 6 nonché:

- a) l'acquisto di macchine e attrezzature dedicate alla raccolta e trasformazione nelle coltivazioni da biomassa a ciclo breve (SRF) e pioppicoltura;
- b) l'acquisto di trattori con allestimento tipo "frutteto" e cingolati;
- c) l'acquisto di macchine, attrezzature e materiali usati;
- d) i costi connessi al contratto di acquisto, anche attraverso leasing, di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- e) gli interessi passivi;
- f) imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- g) costi forfetari, ancorché riportati in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria.

Art. 11 - Condizioni generali di ammissibilità dei costi

1. I costi indicati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto di cui all'articolo 16 e successivamente rendicontati e comprovati con la documentazione di spesa allegata alla domanda di pagamento, oltre a non essere già stati ammessi a una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, devono essere:

- a) connessi all'operazione e agli interventi finanziati;
- b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) sostenuti direttamente dal beneficiario;
- d) liquidati ed il relativo pagamento risulti effettuato unicamente secondo le modalità di cui all'articolo 25;

Art. 12 - Tipologia, intensità e determinazione dell'aiuto

1. L'aiuto concedibile e liquidabile è determinato applicando al costo ritenuto ammissibile a finanziamento per ogni tipologia d'intervento, a seguito dei controlli di ammissibilità, le percentuali indicate nella seguente tabella:

Intervento	Zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane e zone Natura 2000 (art. 36 lettera a), punti i), ii), iii) Reg.to (CE) n. 1698/2005)	Tutte le altre zone
1 - 2 - 5	50%	40%
3 - 4	60%	

Art. 13 - Aiuto massimo

1. Gli importi massimi degli aiuti per ogni tipologia d'intervento sono fissati nella seguente tabella. I massimali s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche e generali.

Intervento	aiuto massimo	
1 – acquisto di attrezzature per la qualificazione degli assortimenti legnosi	6.000,00 €	
2 – acquisto di macchinari e attrezzature per le utilizzazioni forestali	500.000,00 €	
3 – pianificazione forestale	50.000,00 €	
4	costruzione di viabilità ex novo	75.000,00 €/km
	adeguamento funzionale della viabilità esistente e manutenzione straordinaria	50.000,00 €/km
	realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio (per ogni km di strada su cui i piazzali insistono)	5.000,00 €/km
5 – interventi culturali	5.000,00 €/ettaro	

Art. 14 - Aiuto minimo

1. L'importo minimo dell'aiuto concedibile e liquidabile per ogni intervento, di cui all'articolo 4, è pari a euro 2.000,00 (duemila/00).

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 15 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il richiedente, previo accreditamento al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di aiuto in formato elettronico sul SIAN. Il rilascio a portale SIAN della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve avvenire **entro 90 giorni** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'AdG.
3. La domanda di aiuto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla scadenza indicata al comma 2. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea al protocollo dell'ufficio attuatore.
4. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire all'ufficio attuatore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro e non oltre i successivi **quindici giorni**, pena l'inammissibilità della domanda.
5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.
6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste territorialmente competente; di seguito sono indicati gli indirizzi relativi ai singoli Ispettorati:
 - Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
 - Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 PORDENONE
 - Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 - 33028 TOLMEZZO
 - Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma, 9 - 34170 GORIZIA.
7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli allegati al presente bando.
8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. Alla domanda di aiuto in originale, stampata a seguito del rilascio sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione di seguito elencata:

a) Documentazione generale :

- a.1 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;
- a.2 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che lo stesso non è titolare di partita IVA e che pertanto l'IVA costituisce una voce di costo.

b) Documentazione relativa all'acquisto di attrezzature e macchinari (interventi 1 e 2):

- b.1 terna di preventivi forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato "A" al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, è motivata la scelta del bene, nonché le schede tecniche dei beni oggetto di finanziamento. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici ed economici, viene motivata la scelta del bene;

- b.2 scheda tecnica per ogni attrezzatura e macchinario che costituisce oggetto di investimento;
- b.3 per le imprese di utilizzazione forestale:
- certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - piano d'impresa redatto sviluppando i contenuti minimi elencati nell'allegato "B" del presente bando, sottoscritto dal richiedente e da un professionista qualificato.
 - copia delle concessioni o dei contratti di affitto di durata sufficiente a garantire il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 48, lettera e) del regolamento generale del PSR e che prevedano l'utilizzo di quantità significative di superfici forestali corrispondenti ad almeno 60 ettari di superficie produttiva da trattare in tre anni (media di almeno 20 ettari/anno) o ad un volume lordo di 4.500 m³ da utilizzare in tre anni (media di 1.500 m³ all'anno) tali da giustificare gli investimenti da realizzare;
- b.4 per le imprese titolari di un contratto di gestione forestale: copia del contratto di affidamento della gestione della proprietà forestale di durata sufficiente a garantire il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 48, lettera e) del regolamento generale del PSR e contenete specificatamente l'impegno alla realizzazione degli interventi oggetto dell'operazione per la quale viene richiesto l'aiuto.

c) Documentazione relativa alla realizzazione di viabilità forestale (Intervento 4):

- c.1 elaborati progettuali redatti sulla base delle direttive di cui all'allegato "D" alla DGR 1310/2004, se cantierabili completi di visto di approvazione ai fini urbanistici;
- c.2 se già in possesso del richiedente, copia dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico-edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi; se non ancora in possesso del richiedente, relazione del tecnico incaricato con indicata la specifica dei provvedimenti necessari all'esecuzione dell'intervento, indicazioni sulle tempistiche di rilascio e di avvio dell'intervento;
- c.3 perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato "C" al presente bando. La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità.

d) Documentazione relativa alla pianificazione forestale (Intervento 3):

- d.1 preventivo di spesa redatto con riferimento al Prezzario regionale della pianificazione forestale di cui all'allegato 1 alla scheda di misura.

e) Documentazione relativa agli interventi colturali (Intervento 5):

- e.1 progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) degli interventi, redatto da un tecnico abilitato in conformità alle direttive di cui all'allegato "C" alla DGR 1310/2004.

f) Altra documentazione:

- f.1 copia dell'eventuale certificato di qualità di sistema o di prodotto;
- f.2 copia dell'eventuale contratto di leasing in cui sia previsto il patto di acquisto del bene oggetto di leasing.
2. A far data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale del PSR non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).

Art. 17 - Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale del PSR.
2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 50 (cinquanta) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del regolamento generale del PSR.
3. Completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto dagli articoli 29 o 30 del regolamento generale del PSR.
4. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 saranno soggette ad accertamento.

Art. 18 - Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica, ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria, la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale di finanziamento:

- a) conferma l'ammissibilità della domanda di aiuto e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;
- c) specifica i termini di inizio e conclusione dell'operazione, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti e la necessaria documentazione a corredo della stessa;
- e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 19 - Inizio e ultimazione dell'operazione

1. Sono ammesse a finanziamento le operazioni avviate successivamente alla presentazione della domanda di aiuto o della preventiva segnalazione, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, in ogni caso i costi devono essere stati sostenuti successivamente al 15 luglio 2009.
2. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse.
3. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento e comunque non oltre i 18 mesi dal ricevimento della stessa decisione individuale di finanziamento, ridotti a 12 nel caso di acquisto di attrezzature o impianti, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 27.

A tale fine per:

- a) ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico, si intende:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, la data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per la realizzazione di opere stradali, la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo;
- b) ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario si intende la data dell'ultima quietanza di pagamento afferente l'operazione ammessa a finanziamento.
4. Gli investimenti facenti parte l'operazione ammessa a finanziamento sono ultimati nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 20 - Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

Art. 21 - Modalità di erogazione dell'aiuto

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale del PSR, gli aiuti sono erogati a favore dei singoli beneficiari, secondo le modalità descritte negli articoli 22, 23 e 24.

Art. 22 - Domanda di pagamento di anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto concesso, entro la percentuale massima prevista dal regolamento (CE) n. 1974/2006, pari al 50% dell'aiuto medesimo, a condizione che il beneficiario presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o, nel solo caso di beneficiari pubblici, dichiarazione di impegno, rilasciata in originale dal legale rappresentante, a restituire all'organismo pagatore-AGEA un importo pari al 110% della somma eventualmente liquidata.
2. Il beneficiario, previo accredito al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di anticipo in formato elettronico sul SIAN.
3. La domanda di pagamento di anticipo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 45 giorni dal rilascio a portale, all'ufficio attuatore corredata:
 - nel caso di beneficiario privato, di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 % della somma richiesta;
 - nel caso di beneficiario pubblico, della dichiarazione di cui al comma 1.4.L'importo liquidato a titolo di anticipo non è cumulabile con quello eventualmente liquidato a titolo di acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) di cui all'articolo 23.
4. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria a conclusione

dell'operazione finanziata e una volta svolti i controlli amministrativi a saldo previsti dal regolamento (UE) 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Art. 23 - Domanda di pagamento di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50% del costo ritenuto ammissibile;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80% del costo ritenuto ammissibile.
2. L'importo liquidato a titolo di acconto per stati di avanzamento non può essere inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) e non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 22.
3. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di acconto in formato elettronico sul SIAN.
4. La domanda di pagamento di acconto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore.
5. La domanda di pagamento di acconto, in formato cartaceo, è corredata della seguente documentazione:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 25;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal richiedente e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di opere di viabilità forestale:
 - 1) copia dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico-edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi finanziati, qualora non già allegati alla domanda di aiuto;
 - 2) perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili, ai sensi degli articoli 10 e 11 e in coerenza con la documentazione di cui al comma 5, lettera a).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
7. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 22.

Art. 24 - Domanda di pagamento di saldo

1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti come previsto dall'articolo 25.
2. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di saldo in formato elettronico sul SIAN.
3. La domanda di pagamento di saldo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.
4. In caso di opere di viabilità forestale, il beneficiario allega alla domanda cartacea di pagamento:
 - a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 10 e 11 e con l'evidenza, per ogni voce di costo, o gruppi di voci comuni di costo, del riferimento alle relative fatture;

- 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le varie categorie dei lavori e delle spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante che gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dagli strumenti di pianificazione forestale;
- b) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- c) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
- 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'aver rispettato, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici se applicabili all'operazione finanziata;
 - 3) che le proprietà forestali sono state dotate degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla vigente normativa (solo se pertinente).
5. In caso di acquisto di macchinari e attrezzature, il beneficiario allega alla domanda cartacea di pagamento:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera d).
6. In caso di redazione oppure revisione degli strumenti di pianificazione forestale, il beneficiario allega alla domanda cartacea di pagamento:
- a) copia della nota con cui l'ufficio competente comunica l'approvazione della minuta dello strumento di pianificazione forestale;
 - b) breve relazione, a firma del beneficiario, sullo stato di attuazione degli investimenti realizzati, in fase di realizzazione o da realizzarsi sulla medesima proprietà forestale.
7. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 25 - Prova del costo

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione delle fatture in originale o altra equipollente documentazione fiscale e della documentazione attestante il pagamento di seguito indicata:
 - a) copia del bonifico bancario;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. La documentazione di costo è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento e restituita al beneficiario.

Art. 26 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni che comportano una modifica:
 - a) nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20%;
 - b) degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
 - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate senza rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale del PSR, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta, in alcun caso, aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina, in alcun caso, l'aumento dell'aiuto concesso. Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione dell'aiuto totale.

Art. 27 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
 - a) cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.
2. L'Ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:
 - a) concedere la proroga richiesta;
 - b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
 - c) non concedere la proroga.
3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse impegnate ma non spese, previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 marzo 2015.

Art. 28 - Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, non può superare:
 - 9 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento, per operazioni che prevedono investimenti per la realizzazione degli interventi 1 o 2 di cui all'articolo 4;
 - 12 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento, per operazioni che prevedono investimenti per la realizzazione dell'intervento 3, di cui all'articolo 4;
 - 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento per operazioni che prevedono la realizzazione degli interventi 4 o 5, di cui all'art. 4;

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**Art. 29 - Impegni essenziali**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente bando, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) rispettare il vincolo di destinazione d'uso del bene acquistato di 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento.
 - f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
 - h) limitatamente agli interventi 1, 2, 4 e 5 ed entro il termine di conclusione dell'operazione ammessa a finanziamento:
 - 1) dotare le proprietà forestali pubbliche di superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 50 ettari di un Piano di gestione forestale;
 - 2) dotare, le proprietà private di superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 200 ettari di un Piano di gestione forestale;
 - 3) dotare le proprietà private di superficie forestale a prevalente finalità produttiva compresa tra 100 e 200 ettari, di un Piano forestale integrato conforme a quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2007;
 - 4) dotare le proprietà private di superficie forestale a prevalente finalità produttiva inferiore o uguale a 100 ettari di una scheda forestale;
 - i) realizzare tutti gli interventi nel rispetto delle indicazioni dei piani di gestione forestali.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Art. 30 - Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
 - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - c) rispettare i termini di avvio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di eventuali proroghe;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- f) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
 - j) Per l'Intervento 5: i lavori di diradamento sono assegnati a imprese iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della LR 9/2007 oppure in possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del regolamento di cui al DPGR 342/1996 .
2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 73/2009.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 31 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006 (Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ((Norme generali in materia di procedimento amministrativo), del Programma di sviluppo rurale regionale e del regolamento generale del PSR.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 33 - Informazioni e uffici attuatori

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori indicati all'articolo 15.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 34 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.
2. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. L'interessato gode dei diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 35 - Elenco allegati

Allegato A – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi
(rif. art. 16, comma 1, lettera b.1)

Allegato B – Piano d'impresa (rif. art. 16, comma 1, lettera b.3)

Allegato C – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. art. 16, comma 1, lettera c.3);

Allegato A) Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. Articolo 16, comma 1, lettera b.1)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto¹	1^ e 2^ Preventivo di raffronto²		Motivazioni scelta³
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo⁴				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1° e 2° Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1° e 2° Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1° e 2° Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Il tecnico incaricato

¹ Allegare copia del preventivo

² Allegare copia dei preventivi

³ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

⁴ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

Allegato B) - Piano d'impresa (riferimento articolo 16, comma 1, lettera b.3)

Piano d'impresa

Indice

1. Descrizione dell' impresa
 - 1.1. descrizione dell'azienda, composizione, localizzazione, altitudine e attività svolta
 - 1.2. data di inizio dell'attività
 - 1.3. descrizione dell'organizzazione aziendale comprensiva della sua composizione
 - 1.4. indicazioni sul possesso del certificato di qualità di sistema o di prodotto
 - 1.5. indicazione del comparto economico interessato
 - 1.6. indicazione della redditività dell'impresa e dell'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito
 - 1.7. indicazione dell'utilizzo di superfici forestali in gestione o in affitto, che devono corrispondere ad almeno 60 ettari di superficie produttiva da trattare in tre anni (media di almeno 20 ettari/anno) o ad un volume lordo di 4.500 m³ da utilizzare in tre anni (media di 1.500 m³ all'anno) tali da giustificare gli investimenti da realizzare
 - 1.8. indicazione del numero di posizione INPS e INAIL
2. Specificazione se le proprietà forestali sono dotate di uno degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007;
3. Descrizione degli investimenti
 - 3.1 localizzazione e tipologia degli investimenti proposti
 - 3.2 analisi delle esigenze che hanno indotto l'investimento
 - 3.3 finalità riferite agli obiettivi di misura indicati all'art. 1
 - 3.4 ripartizione del costo complessivo dell'intervento nelle tipologie d'investimento individuate agli artt. 4 e 5.
 - 3.5 proiezioni economico finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi verifica dell'eventuale aumento della capacità produttiva o di reddito
4. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti

Per interventi 3, di cui all'articolo 4 integrare con:

- specificazione e descrizione degli investimenti che si intendono realizzare sulla medesima proprietà forestale;
- indicazione delle fonti di finanziamento;
- specificazione dei tempi di attuazione

Allegato C - Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. Articolo 16, comma 1, lettera c.3)

PERIZIA ASSEVERATA

Prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c.3 del bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste del PSR 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il sottoscritto

.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio
professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)
.....in qualità di titolare e/o legale
rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro
imprese, codice fiscale e partita IVA ed eventualmente numero di iscrizione nel registro delle cooperative)
.....

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c.3 del bando per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste del PSR 2007-2013
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

preso atto dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 122 – Migliore valorizzazione economica
delle foreste;

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse
assimilate relativi a⁵
.....
.....

preso in esame il progetto relativo alle opere viarie a firma del di data
..... composto dagli elaborati tecnici di data

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di
lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese tecniche sono state imputate rispettando il limite del 12% dell'importo, calcolato ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del bando, dei lavori e degli investimenti finanziati e che vi è una diretta connessione tra
le stesse e gli investimenti oggetto di aiuto tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA è/non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere imputabile/non imputabile ai fini della
determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15
ottobre 2010, n. 2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n. 1399

⁵ Riportare la sintetica descrizione dell'intervento

(EVENTUALE) ritenuto⁶

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

⁷visto e preso atto del computo metrico estimativo contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di, asseverato in data/ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi previsti rientrano tra quelli ammissibili in base a quanto indicato agli articoli 4 e 5 del bando;
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere viarie, euro
 - b) spese tecniche, euro
3. **che** il sopraccitato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che⁸**:
 - i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
 - si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
 - si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

⁶ Barrare una o più delle opzioni.

⁷ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

⁸ Scegliere una delle opzioni

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo metrico

.....